BonelliErede
with LOMBARDI

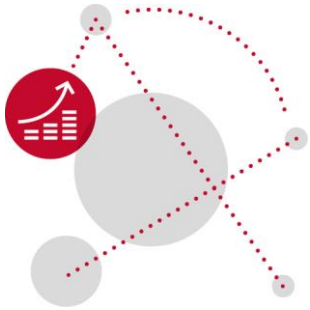
Focus Team *Private Equity*

Focus Team Contenzioso Tributario

22 Giugno 2020

Trasformazione di *deferred tax asset* in crediti d'imposta nell'emergenza Covid-19: possibile generazione di liquidità per le *portfolio companies*

Focus Team *Private Equity*



Focus Team Leader
Eliana Catalano
eliana.catalano@belex.com
tel. +39-02-771131

Focus Team Contenzioso Tributario



Focus Team Leader
Andrea Silvestri
andrea.silvestri@belex.com
tel. +39-02-771131

Autori
Stefano Brunello
stefano.brunello@belex.com
tel. +39-02-771131

Giulio Mazzotti
giulio.mazzotti@belex.com
tel. +39-02-771131

1. Introduzione

Il D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "**Decreto Cura Italia**" o nel seguito "**DL**", come convertito dalla Legge del 24 aprile 2020 n. 27) ha introdotto molte norme, anche fiscali, volte ad attenuare le difficoltà economiche e finanziarie portate dalla crisi pandemica. In particolare, l'art. 55 del DL consente alle imprese di trasformare le attività per imposte anticipate (c.d. DTA; *deferred tax assets*) in crediti d'imposta e, dunque, in attività immediatamente monetizzabili.

> La trasformazione delle DTA consente **l'utilizzo immediato** dei crediti d'imposta mediante:
>
> a) **compensazione** - senza limiti di importo - di debiti tributari e contributivi
>
> b) **cessione**, secondo le procedure *ex* artt. 43-*bis* o 43-*ter* del D.P.R. 602/1973
>
> c) **rimborso** da parte dell'Erario.

La trasformazione è connessa al fatto che la società ceda crediti "deteriorati" sia di natura commerciale che finanziaria, comunemente definiti NPL (*non-performing loan*) e UTP (*unlikely to pay*).

Alla luce di quanto sopra, questa norma può risultare particolarmente interessante per molteplici tipologie di soggetti nell'ambito del *private equity*.

In primo luogo, per quelle *portfolio companies* **che - a prescindere dal settore di riferimento - si trovano in tensione finanziaria**, in quanto **potranno monetizzare eventuali *deferred tax asset*** mediante la cessione di crediti deteriorati.

Specularmente, la norma potrà generare **nuove opportunità per quei soggetti professionali che acquisiscono crediti deteriorati, quali i fondi di crediti, società di cartolarizzazione, etc.**.

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

2. Soggetti interessati e condizioni dell'agevolazione

La norma - che riscrive di fatto l'articolo 44-*bis* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58[1] - è rivolta a tutte le società, fatta eccezione per quelle che si trovano in stato o rischio di dissesto *ex* art. 17 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ovvero in stato di insolvenza *ex* art. 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14[2].

Non rientrano tra i destinatari altri tipi di imprenditori diversi dalle società, quali imprenditori individuali o enti non commerciali che esercitino attività d'impresa. E' ragionevole includere tra i beneficiari le stabili organizzazioni in Italia di società estere.

> L'agevolazione è destinata alle **società**. Esclusi imprenditori individuali ed enti non commerciali. Comprese – secondo logica – le **stabili organizzazioni** di società estere.

Sotto il profilo oggettivo, la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta avviene a due condizioni:

1) che la società ceda **entro il 31 dicembre del 2020 uno o più crediti** – di natura finanziaria o commerciale – qualificati come "deteriorati", *i.e.* che risultino insoluti da oltre 90 giorni. Sono escluse le cessioni a favore di soggetti facenti parte dello stesso gruppo;

2) deve trattarsi di **DTA derivanti da perdite fiscali**[3] **e/o eccedenze di ACE**[4] **riportabili *pro futuro***.[5] A questo riguardo, la

[1] La previgente formulazione dell'art. 44-*bis* in esame conteneva un regime agevolativo analogo, ma riservato alle sole società con sede nelle regioni del Mezzogiorno e oggetto di operazioni di aggregazione.

[2] La scelta di escludere le società in stato di dissesto o insolvenza – che tecnicamente avrebbero potuto giovare della monetizzazione di DTA "implicite", vista la non necessaria iscrizione delle stesse in bilancio ai fini dell'agevolazione – si spiega con la finalità di riservare il sostegno finanziario alle sole realtà imprenditoriali con prospettiva di continuità aziendale e non invece alle imprese considerate in stato di crisi irreversibile. Se questa è la *ratio*, dovrebbero invece poter beneficiare della nuova norma quelle società che si trovano in stato di crisi non irreversibile (ivi incluse – ad esempio - quelle che hanno concluso accordi di ristrutturazione del debito e piani attestati di risanamento).

[3] In particolare, si tratta delle perdite fiscali conseguite e non ancora portate in diminuzione dal reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. n. 917/1986 ("**TUIR**"). Peraltro, ai fini degli obiettivi economico-finanziari sottesi alla normativa in esame, per l'applicazione della trasformazione delle DTA in crediti d'imposta non rilevano i limiti *ex* art. 84, comma 1, secondo periodo, del TUIR, previsti per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile.

[4] Più precisamente, si tratta delle eccedenze del c.d. "rendimento nozionale" deducibile dal reddito, connesso con l'incentivo alla capitalizzazione delle imprese "Aiuto alla Crescita Economica" c.d. ACE *ex* art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

[5] Ragionando *de iure condendo* sarebbe auspicabile un ampliamento delle tipologie di DTA *"eligible"* ai fini della norma in commento: ad esempio, potrebbero ragionevolmente rientrarvi (i) quelle risultanti dalle eccedenze di interessi passivi deducibili *ex* art. 96 del TUIR (che hanno sostanzialmente la stessa natura delle perdite fiscali e che tendenzialmente si riscontrano in società con difficoltà economico-finanziarie, trovandosi in stato di elevato indebitamento e ridotta marginalità) oppure (ii) quelle risultanti da svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte ai sensi della normativa fiscale (le quali, da un punto di vista concettuale riflettono analogamente sofferenze sul portafoglio dei crediti); tale estensione sarebbe particolarmente importante per quelle società che - pur non disponendo di perdite pregresse o di eccedenze di ACE al termine del 2019 - iniziano a riscontrare

stessa disposizione in commento fa riferimento alle DTA "**anche se non iscritte in bilancio**", ossia anche qualora non venga soddisfatto il c.d. "*probability test*" ai fini della rilevazione contabile delle DTA (che richiede – come noto – la ragionevole certezza di poter utilizzare le perdite e le eccedenze di ACE con utili imponibili futuri)[6].

Oltre a dette condizioni, la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta soggiace anche a **due limiti quantitativi**:

1) anzitutto, i crediti ceduti nel corso dell'anno ai fini dell'agevolazione **non possono eccedere il valore nominale di € 2 miliardi**, tenuto conto di tutte le cessioni effettuate dalle società appartenenti allo stesso gruppo;

2) inoltre, sono trasformate in crediti d'imposta le DTA, calcolate in misura pari all'aliquota IRES applicabile[7], fino a un ammontare **pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti**.

In sostanza, sebbene nulla impedisce che possano essere effettuate cessione di crediti per un ammontare anche superiore alla soglia prestabilita, ai fini dell'agevolazione il beneficio fiscale massimo ipotizzabile – a livello di gruppo – è pari al 20% di 2 miliardi per l'aliquota IRES applicabile (*i.e.* per chi sconta l'IRES al 24%, il beneficio ammonterebbe a 96 milioni).

> Il credito d'imposta risultante dalla trasformazione delle DTA deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non produce interessi e non concorre alla formazione della base imponibile né dell'IRES né dell'IRAP.

3. Pagamento del "canone di garanzia"

La trasformazione delle DTA in credito d'imposta è subordinata a un'**ulteriore condizione**, costituita dall'esercizio di un'apposita opzione per l'applicazione del c.d. "canone di garanzia" ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 59/2016[8] - da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020 - da cui deriva l'obbligo di corrispondere all'Erario il canone, pari all'1,5% della differenza tra: (A)

sofferenze sul portafoglio crediti nel corso del 2020 proprio per effetto della pandemia in atto. Nonostante siano stati proposti diversi emendamenti al DL in questo senso, nella legge di conversione non è stata colta l'occasione per apportare le suddette modifiche.

[6] Va anche rilevato che detta possibilità determinerebbe un secondario impatto favorevole sul piano contabile per le società, dal momento che darebbe luogo a un effetto positivo a conto economico, per l'ammontare delle DTA finora non iscritte in bilancio e tale da contemperare il possibile impatto negativo risultante dalla cessione dei crediti deteriorati, con ogni probabilità minusvalente.

[7] Pertanto, si tratterà del 24% per tutte le società di capitali ovvero della maggiore aliquota risultante da eventuali addizionali attualmente applicabili, per esempio pari al 3,5% per società operanti nel settore bancario e finanziario ovvero per società concessionarie nel settore dei trasporti (autostradali, aeroportuali, portuali, ferroviarie).

[8] Salvo che detta opzione non sia già stata esercitata in precedenza ai sensi, appunto, della norma citata.

le DTA oggetto di trasformazione[9] e (B) l'ammontare di imposte da versare a titolo di IRES e IRAP[10].

Il canone, ove dovuto, è deducibile sia ai fini dell'IRES che dell'IRAP nel periodo di imposta in cui avverrebbe il pagamento.

L'obbligo del canone di garanzia ricalca precedenti normative sul medesimo oggetto (in particolare, il D.L. n. 225/2010) ed è stato riproposto al fine di evitare che la misura sia considerata un "aiuto di Stato" illegittimo.

Da più parti è stato osservato che l'attuale situazione emergenziale potrebbe giustificare approcci meno rigorosi dal punto di vista della liceità della misura di sostegno, anche senza il supporto del canone[11].

4. Calcolo del beneficio

Per un'indicazione esemplificativa del meccanismo, si ipotizza che:

- la società detiene crediti verso clienti per € 500 milioni, dei quali 100 si qualificano come "deteriorati" in quanto insoluti da oltre 90 giorni;
- in data 1° settembre 2020 i crediti deteriorati vengono ceduti con sconto pari al 50%, ossia a € 50 milioni[12];
- la società presenta perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE per complessivi € 30 milioni.

Ora, occorre mettere a confronto i due parametri quantitativi rilevanti:

i) il 20% del valore nominale dei crediti ceduti (indipendentemente dal loro corrispettivo di cessione), *i.e.* il 20% di 100 milioni, quindi € 20 milioni;
ii) l'ammontare delle perdite fiscali pregresse ed eccedenze di ACE (c.d. DTA) di € 30 milioni.

A questo punto, occorre prendere il minore tra i due suddetti valori, ossia € 20 milioni e applicarvi l'aliquota IRES (assumiamo il 24%): in questo

[9] Anche secondo quanto sostenuto da ASSONIME, dovrebbe tuttavia essere chiarito che, ai fini del calcolo in oggetto, rilevino solo le DTA effettivamente trasformate in crediti d'imposta e non anche quelle potenzialmente trasformabili; cfr. ASSONIME, News legislative del 10 aprile 2020.

[10] Sul punto, la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2016, n. 32 chiariva il meccanismo di corresponsione del canone dell'1,5% in relazione alla previgente analoga normativa di trasformazione delle DTA.

[11] Ciò alla luce in particolare dei primi interventi della Commissione Europea in materia di misure eccezionali avverso gli effetti della pandemia da Covid19; cfr. Comunicazione della Commissione, Risposta economica coordinata all'emergenza Covid-19, COM(2020) 112 def.; Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19, 2020/C 91 I/01; Comunicazione della Commissione, Modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, 2020/C 112 I/01.

[12] A differenza di quanto previsto in normative simili precedenti in materia di trasformazione delle DTA in crediti d'imposta, la norma in commento non interviene sul valore di cessione dei crediti, pertanto non si rinvengono motivi ostativi alla possibilità di dismissione per valori inferiori al valore nominale dei crediti ai fini della trasformazione delle DTA in crediti d'imposta.

modo, il prodotto determina l'ammontare di DTA trasformabili in credito d'imposta, pari a € 4,8 milioni.

Riepilogando, a fronte di una cessione di crediti deteriorati dal valore nominale di € 100 milioni e considerata la pre-esistenza di DTA per € 30 milioni, la società "monetizza" DTA ottenendo un credito d'imposta di € 4,8 milioni.

Il suddetto importo potrà essere utilizzato dal 1° settembre 2020, ad esempio, in compensazione di debiti d'imposta e contributivi e fruendo così di un vantaggio finanziario immediato. Dallo stesso giorno, la medesima società dovrà rettificare - riducendole - le perdite fiscali pregresse e le eccedenze di ACE compensabili con i futuri redditi imponibili (nell'ipotesi del nostro esempio tale importo si ridurrà da € 30 milioni a € 10 milioni).

5. Punti aperti

Ciò detto, analizzando la norma restano diversi punti aperti, tra i quali possono segnalarsi i seguenti:

1) anzitutto, il **momento di efficacia dell'agevolazione** in esame. Il comma 1 del novellato art. 44-*bis* stabilisce che la trasformazione delle DTA in credito d'imposta avviene "*alla data di efficacia della cessione dei crediti*". D'altra parte, il comma 3 della norma prevede che l'opzione ha efficacia, invece, "*a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione*" dei crediti. La norma non è chiara. L'interpretazione logico-sistematica porta ragionevolmente a concludere che il credito d'imposta – risultante dalla trasformazione delle DTA – risulta fruibile finanziariamente alla data di efficacia della cessione del credito, ossia nel 2020[13]. Dal 2021 dovrà essere esercitata l'opzione mediante il pagamento del relativo canone[14].

2) è importante inquadrare la **definizione di "cessione del credito"** ai fini dell'agevolazione in esame. Rilevano a questo proposito non solo le operazioni di semplice cessione dei crediti in sofferenza (tendenzialmente nei confronti di istituti finanziari e/o veicoli *ad hoc*), ma anche quelle maggiormente "strutturate" quali le operazioni di apporto a favore di investitori istituzionali specializzati nell'acquisizione e gestione di NPL e UTP. In generale, secondo una preliminare valutazione, dovrebbero considerarsi *eligible* tutte le operazioni di disposizione del credito che ne determinano la cancellazione dal bilancio dell'impresa (secondo i criteri di

[13] Depongono in questo senso due considerazioni: la prima, data la finalità della norma di garantire un sostegno finanziario alle imprese quanto più nell'immediato; la seconda, di carattere sistematico, posto che lo stesso comma 1 dell'art. 44-*bis* fa decorrere dal momento di efficacia della cessione del credito anche il venir meno della possibilità di utilizzare le corrispondenti perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE; pertanto, ove si giungesse a una diversa conclusione si potrebbe determinare perfino un'ingiusta penalizzazione.

[14] Secondo questa lettura – che riteniamo allo stato la più corretta – l'effettivo esercizio dell'opzione *ex* art. 11 del D.L. n. 59/2016 costituirebbe una sorta di condizione risolutiva che, ove non rispettata, determinerebbe la decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta *ex post*.

derecognition in base ai principi contabili applicati).

3) L'**applicazione della norma nell'ambito dei gruppi** potrebbe risultare particolarmente problematica. Nell'ambito del consolidato fiscale, infatti, non è chiaro come opererebbe il limite quantitativo "assoluto" (pari a € 2 miliardi). Altrettanto incerto è il criterio in base a cui attribuire il diritto alla trasformazione delle DTA in crediti d'imposta alle diverse società che, nel corso del periodo di applicazione, abbiano effettato cessioni dei crediti. La norma non contiene indicazioni che supportino, ad esempio, un criterio di precedenza temporale (*i.e.* la società che per prima cede il credito può per prima optare per la trasformazione delle DTA e, di conseguenza, attingere al "*basket*" di 2 miliardi); oppure un criterio proporzionale in relazione al valore dei crediti ceduti da ciascuna società, da determinarsi evidentemente al termine del periodo di riferimento. Potrebbe ipotizzarsi anche un criterio "libero", che attribuisca alla consolidante la scelta del soggetto che possa usufruire della trasformazione delle DTA.
 In relazione al **consolidato fiscale** vanno, poi, rilevati ulteriori aspetti: *in primis*, il meccanismo di trasformazione delle DTA derivanti rispettivamente da perdite pregresse e da eccedenze di ACE. Le perdite fiscali maturate in costanza di consolidato sono attribuite alla consolidante, la quale quindi avrà diritto alla eventuale trasformazione delle corrispondenti DTA in credito d'imposta. Le eccedenze di ACE che non sono state apportate alla *business unit* a riduzione del reddito imponibile consolidato restano, invece, al livello delle singole consolidate. Andrebbe quindi chiarito se, e come, effettuare lo "*splitting*" delle DTA oggetto di trasformazione. Per rendere maggiormente efficace la normativa in esame, inoltre, si dovrebbe poter consentire alla *business unit* di sfruttare le differenti posizioni delle società aderenti al consolidato: ad esempio, sarebbe auspicabile che venga riconosciuta la possibilità di cedere un credito "deteriorato" da parte di una delle società aderenti al consolidato a fronte della trasformazione di perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate in capo a un'altra società dello stesso consolidato[15].

6. Conclusioni

In termini molto concreti, il beneficio massimo che la norma consente di ottenere in termini di "cassa" spendibile (i.e. crediti d'imposta compensabili) può arrivare fino al 4,8% del valore nominale dei crediti deteriorati che sono oggetto di dismissione.

Per quanto avrebbe potuto essere più generosa, la norma è da accogliersi con favore e – soprattutto - va presa attentamente in considerazione da quei soggetti (*portfolio companies*) che dispongono di c.d. *deferred tax asset* (DTA), per generare immediata liquidità.

[15] Come anche proposto da ASSONIME nelle News legislative del 10 aprile 2020 *cit.*

Focus Team *Private Equity*

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus sul *private equity*.

Eliana Catalano
Societario

Giulia Bianchi Frangipane
Societario

Renato Bocca
Contenzioso

Stefano Brunello
Fiscale

Antonio La Porta
Bancario e finanziario

Stefano Micheli
Societario

Carlo Montagna
Societario

Stefano Nanni Costa
Societario

Umberto Nicodano
Societario

Alessandra Piersimoni
Societario

Vittorio Pomarici
Lavoro

Augusto Praloran
Societario

Mario Roli
Societario

Gianfranco Veneziano
Societario

Filippo Chiodini
Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Focus Team Contenzioso Tributario

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus sul contenzioso tributario.

Andrea Silvestri
Tributario

Stefano Brunello
Tributario

Andrea Manzitti
Tributario

Laura Salvaneschi
Contenzioso

Francesco Sbisà
Penale

Matteo Fanni
Tributario

Giulio Mazzotti
Tributario

Emanuela Spinelli
Penale

Gianmarco Tortora
Tributario